



COMUNE DI NAPOLI (C.F. 80014890638)

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

Accordo quadro, ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l'affidamento del servizio di refezione per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali e per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali della Città di Napoli, Municipalità 2 affidato con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 21/07/2025 (DETDI/2025/0000632 del 21/07/2025) e successiva Determinazione Dirigenziale IIIIE n. 5 del 10/12/2025 alla Vivenda S.p.A.

Valore complessivo dell'Accordo Quadro - Lotto 2 di € 7.196.334,390, oltre IVA (comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 140.569,32 e dei costi della manodopera di € 3.760.040,19)

CIG AQ LOTTO 2 B5971F6068

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2026, il giorno 18, del mese di Febbraio, in Napoli, nella Sede Comunale di Palazzo San Giacomo, piazza Municipio, avanti a me, Monica Cinque, nata a Napoli, il 09/06/1971, Segretario Generale del Comune di Napoli, domiciliata per la carica presso la Casa Comunale, autorizzata *ope legis* alla rogazione degli atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse dell'Ente, si sono personalmente costituiti i Signori:

- Barbara Trupiano, nata a Napoli, il 04/04/1967, nella qualità di Dirigente Responsabile dell'Area Educazione e, come tale, autorizzata alla stipulazione ed alla sottoscrizione dei contratti esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. n. 267 del 18 ottobre 2000 ed in esecuzione dell'art. 48, comma 2, dello Statuto Comunale, nonché dell'art. 10 del Regolamento Comunale per la Disciplina dei

Contratti, domiciliata per la carica presso la Sede Comunale;

- Gabriele Lino Scotti, nato a Potenza (PZ), il 29/03/1969, in qualità di VicePresidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante, legittimato ad intervenire in nome e per conto e nell'interesse della Vivenda S.p.A. con sede legale in Roma (RM), alla Via Francesco Antolisei, 25, CAP 00173, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, al n. REA RM-1058873, Codice Fiscale e P. IVA n. 07864721001, giusta visura camerale, domiciliato per la carica presso la sede sociale, (di seguito "*Appaltatore*").

I predetti, della cui identità personale io Segretario Generale rogante sono certa, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale convengono quanto segue.

P R E M E S S O C H E:

- con Determinazione dirigenziale dell'Area Educazione n. 1 del 10/02/2025, parzialmente rettificata limitatamente al valore dell'importo del lotto 7 con Determinazione dirigenziale della medesima Area n. 2 dell'11/02/2025, entrambe senza impegno di spesa, è stata indetta una procedura di gara aperta, suddivisa in dieci lotti funzionali coincidenti territorialmente con le dieci Municipalità, finalizzata alla conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro ex art. 59 comma 3 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento, del "*Servizio di refezione per i nidi e per le scuole dell'infanzia comunali e per le scuole dell'infanzia statali, primarie e secondarie di primo grado, della Città di Napoli, per la durata di tre anni scolastici da settembre 2025 a giugno 2028*", per un importo complessivo dell'Accordo Quadro pari ad € 72.025.273,14 oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza;
- con la medesima Determinazione di indizione è stata approvata la documentazione di gara costituita dal Disciplinare di Gara e dal Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, negli atti di gara, approvati con il citato provvedimento, si è stabilito di aggiudicare l'appalto *de quo* con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- nella predetta Determinazione è richiamato l'art. 20 del Regolamento delle Municipalità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21/09/05 che stabilisce, tra l'altro, che "*la programmazione e l'organizzazione dei servizi di refezione e di trasporto scolastici*" sono di competenza delle Municipalità, con la precisazione che "*in relazione all'affidamento ed alla gestione della refezione scolastica e del trasporto scolastico, gli uffici*

centrali indicano anche i criteri per garantire l'omogeneità e la qualità dei servizi”;

- in ottemperanza al dettato dell'art 20 del precitato Regolamento, è stabilito che, successivamente alla sottoscrizione dei singoli Accordi quadro, la fase esecutiva sia gestita da ciascuna delle dieci Municipalità cui devono essere prestati i servizi analiticamente descritti nel capitolato speciale di appalto per cui la sottoscrizione dei contratti attuativi, da stipularsi a mezzo di scrittura privata semplice, avverrà, pertanto, a cura delle singole Municipalità che provvederanno alla nomina dei rispettivi RUP e all'adozione degli atti consequenziali;
- per il Lotto 2, è stato previsto quale valore complessivo a base di gara € 8.027.003,04, oltre IVA, comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso di € 140.569,32 e dei costi della manodopera di € 3.760.040,19;
- nella documentazione di gara (par. 3.3. del Disciplinare) è stata, altresì, prevista la possibilità di variare in aumento o in diminuzione le prestazioni richieste fino alla concorrenza del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art 120 comma 9 del D.Lgs 36/2023. A tal fine, il valore globale complessivo per il Lotto 2, tenendo conto anche della variazione in aumento del quinto di € 1.605.400,61 è di € 9.632.403,65, oltre IVA;
- con la predetta Determinazione di indizione è stata nominata RUP della procedura Barbara Trupiano, Responsabile dell'Area Educazione nonché Dirigente del Servizio Sistema Educativo;
- a norma di legge, il bando di gara è stato trasmesso, per il tramite della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea, in data 11/02/2025 e pubblicato sulla GUUE serie 93856-2025 del 12/02/2025 e nella sezione Bandi e Avvisi dell'ANAC in data 13/02/2025;
- nel bando e nel disciplinare di gara è stato fissato quale termine perentorio per la presentazione delle offerte le ore 12:00 del 27/03/2025;
- alla data di scadenza sono pervenute sulla piattaforma telematica n. 16 offerte presentate da altrettanti operatori economici, i quali ai sensi del Disciplinare di gara potevano presentare istanza per tutti i lotti e risultare aggiudicatari al massimo di due lotti;
- con Disposizione Dirigenziale del Servizio Sistema Educativo 1112I n.1 del 09/04/2025 è stata nominata la Commissione per la valutazione delle offerte pervenute nell'ambito della procedura;
- in successive sedute riservate la Commissione ha proceduto all'esame e valutazione dei progetti, provvedendo all'attribuzione dei punteggi come previsto dal Disciplinare di gara;
- nella seduta pubblica del 19/06/2025, la Commissione giudicatrice ha dato atto dei verbali di seduta riservata, riportando i punteggi conseguiti dai concorrenti per ciascun Lotto ed ha

proceduto allo sblocco delle offerte economiche dei concorrenti, determinando le graduatorie provvisorie evidenziando gli operatori utilmente classificati per ciascun Lotto;

- nella medesima seduta pubblica la commissione giudicatrice ha preso atto che, ai sensi di quanto stabilito dal Disciplinare di gara, tutte le offerte degli operatori economici, utilmente classificati per i dieci lotti, sono risultate sospette di anomalia, demandandone al RUP la verifica di congruità e procedendo alla sospensione delle operazioni di gara all'esito del sub-procedimento di verifica dell'anomalia;
- nella seduta pubblica del 14/07/2025 la Commissione giudicatrice ha preso atto dell'esito positivo del sub-procedimento di anomalia condotto dal RUP ed ha proposto l'aggiudicazione del Lotto 2 in favore della società Vivenda S.p.A. che ha conseguito un punteggio complessivo pari a 93,871/100 e offerto un ribasso percentuale pari al 10,50 %;
- con Determinazione dirigenziale n. 3 del 21/07/2025 (DETDI/2025/0000632 del 21/07/2025), e successiva Determinazione dirigenziale 1111E n. 5 del 10/12/2025, il Responsabile dell'Area Educazione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e alla verifica dei requisiti di ordine speciale di cui all'art. 100, così come previsti nel Disciplinare e dichiarati in sede di presentazione delle offerte, in capo all'offerente, ha aggiudicato il Lotto 2 dell'appalto in oggetto, in favore della sopra generalizzata società Vivenda S.p.A. per l'importo di aggiudicazione, calcolato applicando il ribasso percentuale sul prezzo unitario al netto degli oneri di interferenza, di € 7.196.334,390, oltre IVA;
- con la medesima Determinazione è stata autorizzata, nelle more della stipula contrattuale, l'esecuzione anticipata delle prestazioni, attesa la necessità di garantire il servizio di refezione scolastica a partire dall'inizio dell'anno scolastico 2025/2026, ai sensi dell'art. 50 comma 6 e art. 17 comma 8 del D.Lgs. 36/2023 ed in conformità al Disciplinare e al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché demandati ai Direttori delle dieci Municipalità cittadine, ciascuno per il Lotto di propria competenza gli adempimenti necessari all'attivazione e all'esecuzione delle prestazioni oggetto del primo contratto applicativo riferito all'anno scolastico 2025/2026;
- la Direzione della Municipalità 2 con Determinazione dirigenziale n. 7 del 04/09/2025 - I.G. n.1817/2025 ha impegnato le somme necessarie all'erogazione del servizio per l'anno scolastico 2025/2026 e con Disposizione dirigenziale I1521_92_17/09/2025 ha autorizzato, ai sensi dell'art. 50 comma 6 e all'art. 17, comma 8 del Codice degli appalti ed in conformità al par. 3.1 del disciplinare e all'art. 2 del Csa, l'esecuzione anticipata dell'erogazione del servizio in oggetto per l'anno scolastico 2025/2026, con decorrenza dal 22/9/2025, affidando il servizio in oggetto in favore della Vivenda S.p.A.;

- con attestazione allegata alla nota di trasmissione PG/2025/831952 del 17/09/2025, il Rup ha attestato: l'avvenuta comunicazione dell'aggiudicazione dell'appalto per il Lotto 2 ai sensi dell'art. 90 del D.Lgs. n. 36/2023; la presenza e permanenza dei requisiti ex artt. 94, 95, 98 e 100 D.Lgs. n. 36/2023 in capo a tutti i soggetti sottoposti a verifica; che, in riferimento all'art 18 co. 4 del D.lgs. n. 36/2023, è stato proposto ricorso al T.A.R. Campania il 20/08/2025 dalla Gestione Servizi Integrati S.r.l. (Fascicolo AM/41328) avverso la ditta aggiudicataria del lotto 2, con contestuale domanda cautelare, rigettata nell'udienza del giorno 8 settembre 2025;
- con attestazione allegata alla nota PG/2025/1020574 del 6/11/2025, il Rup ha attestato l'avvenuto decorso termine dilatorio dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 18, co. 3 del D.Lgs. 36/2023;
- con pec del 28/11/2025, acquisita al PG/2025/1111592 del 2/12/2025, l'operatore economico ha comunicato l'intervenuto aggiornamento della propria compagine sociale e della composizione del Consiglio di Amministrazione;
- con Disposizione dirigenziale 1111I n. 02 del 03/02/2026, la Responsabile dell'Area Educazione, acquisiti i riscontri circa i controlli effettuati in merito alle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di carattere generale rese dai nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, ha preso atto dell'intervenuta modifica della compagine sociale e con nota PG/2026/0160448 del 3/2/2026 ha attestato la permanenza dei requisiti in capo all'operatore economico aggiudicatario;
- sono custoditi agli atti del servizio contraente il certificato DURC, regolare e valido alla data di stipula del contratto, e la documentazione attestante la regolarità tributaria di cui al Programma 100, come disposto dal vigente DUP, in capo all'operatore economico aggiudicatario;
- è agli atti del Servizio Contratti e Regolarità Amministrativa la visura camerale della società, mentre è conservata agli atti del servizio contraente la dichiarazione resa dalla medesima società ai sensi dell'articolo 1 del DPCM n. 187/91;
- con riferimento alle verifiche antimafia, si dà atto che la società contraente risulta iscritta nella cd. *white list* antimafia di cui all'art.1 comma 52 della legge n. 190/2012, tenuta dalla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Roma. Il recesso si applica anche nell'ipotesi di sopravvenienza di informazione antimafia interdittiva ex art. 92, comma 4, del D.Lgs 159/2011;
- il presente atto contrattuale costituisce, pertanto, l'Accordo Quadro tra il Comune di Napoli e la società Vivenda S.p.A. relativamente al Lotto 2 di gara identificato con CIG B5971F6068;
- per effetto della partecipazione alla procedura di gara e della successiva aggiudicazione,

l'appaltatore si è impegnato ad eseguire sia quanto previsto dall'Accordo Quadro, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla procedura anzidetta, sia quanto previsto nell'offerta economica presentata dall'Appaltatore medesimo e in ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

- per effetto della partecipazione alla procedura di gara e della successiva aggiudicazione, l'Appaltatore si è impegnato ad eseguire quanto stabilito dagli ordini esecutivi che saranno emessi dalla Stazione Appaltante mediante la stipula di appositi contratti attuativi. A tal riguardo la *lex specialis* di gara definisce anche la disciplina relativa alle modalità di affidamento dei contratti specifici tramite i quali troveranno attuazione i servizi ricompresi nel Lotto 2 in esame;
- la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazioni per la Stazione Appaltante nei confronti dell'operatore economico in quanto definisce unicamente la disciplina generale delle modalità di affidamento ed esecuzione dei singoli contratti attuativi. Il presente Accordo individua, invece, l'obbligo per l'operatore economico di svolgere le prestazioni che successivamente saranno richieste, entro il limite massimo di importo ed entro il periodo di validità del presente Accordo;
- nulla osta alla stipula del presente Accordo Quadro.

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Articolo 1 – DEFINIZIONI, PREMESSE, ALLEGATI E DISPOSIZIONI REGOLATRICI DEL CONTRATTO

1. La premessa è patto e costituisce parte integrante del presente atto.
2. In aggiunta alle definizioni specificamente indicate nel presente Accordo quadro, tutte le definizioni utilizzate nella *lex specialis* di gara hanno il significato ad esse attribuito dalla suddetta documentazione di gara.
3. L'Accordo Quadro è regolato secondo le prescrizioni normative e tecniche e le altre condizioni contenute negli atti relativi alla procedura di gara.
4. Si considera parte integrante e sostanziale del contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso, la seguente documentazione che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare:
 - Determinazione dirigenziale 1111E n. 1 del 10/02/2025, e successiva rettifica di cui alla Determinazione dirigenziale 1111E n. 2 dell' 11/02/2025, di indizione della gara;
 - documentazione di gara di cui al par. 2.1. del Disciplinare (eccetto che per il Capitolato

Speciale di Appalto e relativi allegati e Patto di Integrità materialmente allegati al presente Accordo Quadro);

- il verbale di seduta pubblica n. 6 del 19/06/2025;
- il verbale di seduta pubblica n. 7 del 14/07/2025;
- Determinazione dirigenziale di aggiudicazione 1111E n. 3 del 21/07/2025 (DETDI/2025/0000632 del 21/07/2025) e successiva Determinazione dirigenziale 1111E n. 5 del 10/12/2025;
- offerta tecnica ed economica dell'operatore economico;
- Determinazione dirigenziale n. 7 del 04/09/2025 - I.G. n.1817/2025 e Disposizione dirigenziale I1521_92_17/09/2025 della Direzione della Municipalità 2 di esecuzione anticipata;

Dei sopra elencati documenti, quelli di natura tecnica sono stati visionati e controfirmati dalle parti per integrale accettazione e restano depositati agli atti del servizio contraente.

Vengono materialmente allegati al presente contratto, per formarne parte integrante e sostanziale, i seguenti documenti :

- il Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- il Patto di Integrità;
- il Protocollo d'Intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli;
- la delega sindacale del 28/10/2025 e la Disposizione dirigenziale n. 115 del 7/11/2025 della Direzione della Municipalità 2 contenente l'accordo di nomina del Responsabile esterno del trattamento dati ex art. 28 Reg. UE679/2016 sottoscritto digitalmente dalle parti.

5. In ipotesi di contrasto tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole alla Stazione Appaltante, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.
6. La società affidataria dichiara di aver preso visione di tutti gli atti relativi all'affidamento, nessuno escluso od eccettuato, e di accettarli pienamente, senza riserva od eccezione di sorta.
7. Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e dagli atti di gara tutti, si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore o che saranno emanate nel corso di validità del presente atto, se e in quanto applicabili.

Articolo 2 – OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il presente Accordo Quadro con un solo operatore economico, ai sensi del combinato disposto dell'art. 59, dell'art. 71 e dell'art. 108 del D.Lgs 36/2023, ha per oggetto le condizioni generali di contratto tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico contraente società Vivenda S.p.A., regolanti l'affidamento del "*Servizio di refezione per i nidi e le scuole dell'infanzia comunali e per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali della Città di Napoli, relativamente al periodo settembre 2025-giugno 2028*", di cui al Lotto 2 ed al Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente Accordo Quadro.
2. Con la conclusione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore si impegna ad assumere e ad eseguire le prestazioni che saranno richieste dalla Stazione Appaltante nel periodo di validità del presente Accordo Quadro e nei limiti dell'importo massimo aggiudicato per il Lotto 2, di cui ai successivi articoli 3 e 4.
3. La stipula del presente Accordo Quadro ha lo scopo di stabilire, *ex-ante*, le clausole relative ai contenuti obbligazionari dei vari atti di affidamento nel periodo di validità degli stessi.
4. La Vivenda S.p.A. si obbliga, irrevocabilmente, nei confronti del Comune di Napoli, ad eseguire le prestazioni affidate alle condizioni di cui al presente Accordo, al Capitolato, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, e relativi allegati.

Articolo 3 –DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

1. L' Accordo Quadro avrà durata di tre anni educativi-scolastici con decorrenza dal 22 settembre 2025, data di avvio dell'esecuzione delle attività in via d'urgenza, e conclusione a giugno 2028, con la sospensione del servizio nei mesi di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, prevista, di norma, per i mesi di luglio e agosto. Si tiene conto del Calendario scolastico della Regione Campania.
2. Per durata del singolo Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante potrà procedere all'affidamento dei singoli Contratti attuativi. Il presente Accordo Quadro cesserà la sua efficacia alla data di cui al punto 1, anche nel caso non siano state interamente impiegate le somme stimate ovvero se nel corso della sua durata non sia stata affidata alcuna attività. In questo caso, ciò non comporterà alcun diritto, riconosciuto all'Appaltatore, di chiedere indennizzi o compensi a qualsiasi titolo.
3. L'Accordo Quadro cesserà di produrre i suoi effetti, anche prima del decorso del termine, di cui al comma 1, qualora venga impiegato l'intero importo.

4. Eventuali ritardi nell'inizio delle attività, conseguenti a qualsivoglia procedura interna o esterna del Comune non potranno, a nessun titolo, essere fatti valere dall'impresa aggiudicataria.
5. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto. Non è ammessa la proroga contrattuale di cui all'art. 120, comma 10 del D.Lgs 36/2023.

Articolo 4 – VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

1. Il valore complessivo massimo dell'Accordo Quadro, tiene conto del valore massimo del Lotto 2 di gara, al netto del ribasso percentuale offerto dalla società aggiudicataria.
2. Nel Disciplinare di gara è previsto, altresì, che ai sensi dell'art. 120, comma 9 del D. Lgs. 36/2023, qualora in corso di esecuzione si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione Appaltante può imporre l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.
3. Il valore massimo delle prestazioni che, pertanto, potranno essere affidate per tutta la durata del presente Accordo Quadro, tenendo conto del ribasso offerto, riferito al Lotto 2, è pari a € 7.196.334,390 (comprensivo degli oneri di sicurezza di € 140.569,32 non soggetti a ribasso e dei costi di manodopera), oltre il quinto d'obbligo e l' IVA.
4. Tale valore rappresenta la somma di tutti gli importi dei futuri e possibili singoli contratti attuativi e lo stesso deve ritenersi presunto e quale limite massimo in alcun modo impegnativo e vincolante per la Stazione Appaltante.
5. Il suddetto valore, in linea con quanto riportato nella Determinazione di aggiudicazione n. 3 del 21/07/2025 (DETDI/2025/0000632 del 21/07/2025) e successiva Determinazione Dirigenziale 1111E n. 5 del 10/12/2025 a cui si rimanda, è determinato sulla base degli importi unitari relativi alle singole prestazioni affidate e precisamente per il Lotto 2, per ciascuna multirazione e monoporzione, tenendo conto del prezzo unitario complessivo ribassato di euro 5,11 per la multirazione e 4,69 per la monoporzione.

Articolo 5 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'appalto basato sul predetto Accordo Quadro sarà affidato mediante la sottoscrizione di successivi contratti applicativi stipulati, in modalità elettronica mediante scrittura privata semplice, in vigenza dell'Accordo Quadro o fino alla concorrenza dell'intero importo

dell'accordo quadro, se antecedente alla scadenza fissata.

2. L'importo di ciascun lotto, rappresenta un tetto massimo di spesa e l'Amministrazione non è obbligata ad ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detti importi, mentre la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti applicativi dell'Accordo Quadro e saranno pagate solo le prestazioni specificamente richieste ed effettivamente sostenute.
3. L'Appaltatore non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro fintantoché la Stazione Appaltante non avrà attivato il/i Contratto/i Applicativo/i.
4. Per effetto della stipulazione del presente Accordo Quadro, la Stazione Appaltante sarà tenuta ad applicare ai contratti attuativi, dalla stessa stipulati con l'Appaltatore, le condizioni contrattuali predefinite nel presente Accordo Quadro.
5. Gli affidamenti dei singoli contratti attuativi, da realizzarsi senza un nuovo confronto competitivo, comprenderanno tutte le prestazioni necessarie per eseguire le attività, nei termini e nelle condizioni previste dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato nonché dagli stessi contratti attuativi.

Articolo 6 – CLAUSOLA SOCIALE

1. Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale eventualmente impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, ovvero contrattualizzato dagli istituti scolastici, garantendo le stesse tutele del CCNL.
2. A tal fine, in fase di gara, le singole Municipalità interessate hanno trasmesso gli elenchi delle scuole nonché quelli del personale, forniti dagli attuali operatori economici che erogano i servizi di ristorazione.

Articolo 7 – TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

1. L'appaltatore è tenuto all'osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 "*Piano straordinario contro le mafie*", come modificato dal Decreto Legge n. 287 del 2010. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente Accordo Quadro e ai Contratti Applicativi devono essere registrati sul conto corrente dedicato dell'Affidatario ed effettuati con bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, con indicazione del

codice identificativo di gara del Lotto 2.

2. In caso di subappalto, si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma della notizia di inadempimento della propria controparte.
3. Ai sensi e per gli effetti della L. 136/2010, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato sono i seguenti:
 - Banca UniCredit S.p.A. – Filiale Operativa Roma 1 – Largo Fochetti n. 16 – 00154 Roma, Codice IBAN IT24 K 02008 05364 000030023516;
 - Banca: UNICREDIT, Codice IBAN: IT24K0200805364000030023516, Codice IBAN: IT14N0200805364000030066592, Codice IBAN: IT74O0200805364000500031166, Codice IBAN: IT59F0200805364000500047181;
 - Banca: MPS, Codice IBAN: IT79K0103003281000001507809, Codice IBAN: IT50J0103003300000000432937, Codice IBAN: IT79Y0103003300000001209592, Codice IBAN: IT11R0103004000000004346339, Codice IBAN: IT22Z0103004000000004564870, Codice IBAN: IT06J0103034070000061121020, Codice IBAN: IT58V0103003281000002298268, Codice IBAN: IT45P0103003281000002298361, Codice IBAN: IT64R0103003281000002298454;
 - Banca: BLU BANCA, Codice IBAN: IT29V0344103211CC0540000829;
 - Banca: IFIS, Codice IBAN: IT59J0320503200000002220823;
 - Banca: INTESA, Codice IBAN: IT91C0306916099100000002348;
 - Banca: BANCA POPOLARE DI MILANO, Codice IBAN: IT18Q0503403265000000007359;
 - Banca: BNL, Codice IBAN: IT74D0100503397000000006320;
 - Banca: BANCA DEL MEZZOGIORNO, Codice IBAN: IT92B0542403204000001001007, Codice IBAN: IT83D054240320400001001119;
 - Banca: BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA, Codice IBAN: IT27J0538703201000001241862;
 - Banca: MEDIO CREDITO CENTRALE, Codice IBAN: IT17E1068003200000000001049, Codice IBAN: IT74Z1068003200000000001050;
 - Banca: BANCA SISTEMA, Codice IBAN: IT71L0315803200CC1066000454.
4. Generalità e codice fiscale del soggetto delegato ad operare su tutti i predetti conti corrente dedicati con gestione e disponibilità non esclusiva: GUALANDRI MARCO, nato a Roma, il 19 marzo 1966, Codice Fiscale GLNMRC66C19H501G, residente per la carica presso la sede della Società, in qualità di Consigliere Delegato.

5. L'Appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, mediante PEC, ogni modifica relativa agli estremi identificativi del conto corrente indicato, nonché alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.
6. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

Articolo 8 – REVISIONE DEI PREZZI

1. Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si dovesse determinare una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.
2. Ai fini del calcolo della variazione si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo (FOI- nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi) e le retribuzioni contrattuali orarie come determinate dalle tabelle ministeriali. La ponderazione degli indicatori utilizzati è effettuata in proporzione all'incidenza del costo della manodopera e degli altri fattori produttivi sul prezzo unitario.
3. La Stazione Appaltante per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalla revisione dei prezzi, utilizzerà le somme derivanti da ribassi d'asta ai sensi dell'art. 60 comma 5 lett.) b D.Lgs. 36/2023.
4. La revisione sarà consentita con le modalità di cui all'art. 25 del Capitolato Speciale di Appalto, cui si rinvia.
5. Le parti non intendono avvalersi della facoltà di cui all'art. 60, comma 2bis del D.Lgs 36/2023.

Articolo 9 – SUBAPPALTO ED AVVALIMENTO

1. L'appaltatore ha dichiarato, in sede di gara, che intende avvalersi del subappalto e che non si è avvalso dei requisiti di altro operatore economico per la partecipazione alla procedura.

Articolo 10 – GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA ASSICURATIVA

1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente Accordo Quadro, l'operatore economico Vivenda S.p.A., ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell'art. 117 del D. Lgs. 36/2023 e art. 14 del Capitolato Speciale di Appalto pari al 2% dell'importo dell'Accordo Quadro,

mediante garanzia fideiussoria n. 2198508 del 30/07/2025, e annessa appendice dichiarativa del 26/08/2025 n. 1 rilasciate da ReVO Insurance S.p.A, per la somma garantita di € 86.141,00 (importo ribassato in virtù del possesso delle certificazioni di qualità), conservata agli atti del servizio contraente.

2. All'atto della stipula dei successivi contratti applicativi, l'affidatario si obbliga a presentare una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo del relativo contratto, maggiorato secondo le modalità previste dal comma 2 dell'art. 117 sopra richiamato.
3. L'Affidatario ha costituito e consegnato, altresì, ai sensi dell'articolo 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e in conformità all'art. 23 del Capitolato Speciale di Appalto, polizza assicurativa n. 249442113 rilasciata da Generali Italia S.p.A. al fine di assicurare sé stesso ed il personale impiegato per la Responsabilità Civile verso terzi, per qualsiasi evento o danno che possa causarsi a persone e cose, sia del committente che di terzi, esonerando in maniera assoluta l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni o incidenti che dovessero verificarsi nell'espletamento dell'appalto per tutta la durata dell'Accordo, conservata agli atti del servizio contraente.

Articolo 11 – PENALI

1. Le penali previste per l'inosservanza degli obblighi scaturenti dal presente contratto sono specificate nella *lex specialis di gara* ed in particolare all'art. 29 del Capitolato Speciale di Appalto, nonché dalle disposizioni legislative e regolamentari cui si rinvia.

Articolo 12 – RECESSO

1. La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento, secondo le modalità stabilite dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 e dall'art. 11 dell'allegato II.14 del D.Lgs.36/2023.

Articolo 13 - SOSPENSIONE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Si fa espresso riferimento alla *lex specialis di gara* ed in particolare all'art 31 del Capitolato Speciale di Appalto ed alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Articolo 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale dell'Accordo Quadro/Contratti applicativi. Si fa espresso riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari in vigore.

Articolo 15 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

1. Per gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale che avrà valore per tutta la durata e per tutti gli effetti dell'Accordo Quadro.
2. Le comunicazioni della Stazione Appaltante si intendono conosciute dall'appaltatore al momento del loro ricevimento all'indirizzo PEC dichiarato dall'appaltatore.
3. L'Appaltatore si impegna, in caso di variazioni, a darne tempestiva comunicazione al Responsabile Unico del progetto competente.

Articolo 16 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al "*Protocollo di Legalità in materia di appalti*", stipulato in data 01/08/2007 e recepito dal Comune di Napoli con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3202 del 05/10/2007, e di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 8 dello stesso, che di seguito si riportano:

Clausola n. 1 - L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2007 dalla stazione appaltante con la Prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2 - L'Appaltatore si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 3 - L'Appaltatore si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

Clausola n. 4 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca

dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

Clausola n. 5 - L'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 6 - L'Appaltatore dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Clausola di cui al comma 2 dell'art. 3 – L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza ed accettare la clausola risolutiva espressa che prevede il divieto di aprire rapporti contrattuali di subfornitura, ovvero di interrompere gli stessi se già sottoscritti, nel caso di fornitura dei cosiddetti servizi “sensibili” di cui al comma 1 dell'art. 3, laddove emergano informazioni interdittive ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 252/98 a carico del subfornitore.

Articolo 17 – PROTOCOLLO D'INTESA SULLA SICUREZZA E LEGALITÀ NEL SETTORE DEGLI APPALTI E SUBAPPALTI NEI CONTRATTI DEL COMUNE DI NAPOLI

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il presente affidamento è soggetto al “*Protocollo d'Intesa sulla sicurezza e legalità nel settore degli appalti e subappalti nei contratti del Comune di Napoli*” approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 270 dell'8/07/2024 e successivamente modificato con Delibera di Giunta Comunale n. 396 del 03/10/2024 e di accettare espressamente le clausole di cui all'art. 5 dello stesso, che di seguito

si riportano:

Clausola n° 1 – “La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, senza ritardo, all’Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio - ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di danaro, prestazioni o di altra utilità (ivi compresi eventuali condizionamenti per l’assunzione di personale o per affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase di aggiudicazione che in quella dell’esecuzione. Della denuncia dovranno essere tempestivamente informati la stazione appaltante e le autorità competenti”;

Clausola n° 2 – “La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza che i contratti di appalto, subappalto e sub-affidamento sono sottoposti a condizione risolutiva espressa qualora, dopo la sottoscrizione, dovessero intervenire a proprio carico, o a carico dei subcontraenti, informazioni interdittive con la conseguente cancellazione dall’Anagrafe antimafia”;

Clausola n° 3 – “La sottoscritta impresa si impegna a non cedere i crediti derivanti dalla esecuzione del contratto senza il preventivo assenso della stazione appaltante nei limiti previsti dall’art. 120 comma 12 del D.lgs. 36/2023 e allegato 2° punto 14 art.6 del D.lgs 36/2023 qualora siano decorsi i 60 giorni previsti dalla legge per il pagamento. Si impegna altresì ad inserire nei contratti di sub-appalti/sub-affidamenti un’analoga clausola”;

Clausola n° 4 – “La sottoscritta impresa si impegna a denunciare, senza ritardo, all’Autorità Giudiziaria - anche per il tramite dei servizi di polizia giudiziaria di riferimento sul territorio - i tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, dei componenti della compagine sociale e dei dipendenti”;

Clausola n° 5 – “La sottoscritta impresa si impegna a rispettare integralmente le vigenti norme per l’igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale”;

Clausola n° 6 – “La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri o delle imprese subappaltatrici/ sub-affidatarie”;

Clausola n° 7 – “La sottoscritta impresa - in base alla Legge n. 136 del 2010, Piano straordinario contro le mafie, come modificata dal Decreto-legge n. 287 del 2010 – si impegna, a pena di nullità assoluta del contratto, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta legge”.

Clausola n° 8 – “La sottoscritta impresa – in base al Decreto-legislativo n. 36 del 2023 - si impegna ad applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici il contratto collettivo nazionale e/o territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, salvo trattamenti di miglior favore.

Clausola n° 9 “La sottoscritta impresa si impegna al rispetto integrale di quanto previsto dall’articolo 119, in particolare il comma 12, del D.lgs. 36/2023 e, nel caso di appalti di lavori di durata superiore ai 30 giorni, all’iscrizione presso la Cassa Edile territorialmente competente.

In caso di DURC di congruità non regolare, come rilevato dalla stazione appaltante ai sensi del Decreto n. 143/2021 del Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, esso corrisponde a grave inadempienza contrattuale valida anche ai fini di un possibile recesso”.

Articolo 18 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

1. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del contenuto dell'art. 2 del “*Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli*”, adottato in applicazione del D.P.R. n. 81/2023 e approvato con Deliberazione di G.C. n. 69 del 1 marzo 2024 che rende applicabile il Codice stesso alle imprese fornitrici di beni e servizi e pertanto ne accetta incondizionatamente il contenuto e gli effetti. In caso di violazione di quanto disposto dal Codice, ai sensi dell’art. 19, co. 7, sono applicabili le sanzioni previste dal Patto di Integrità adottato dall’Ente. Costituiscono motivo di risoluzione del contratto gravi e reiterate violazioni del suddetto Codice. L'Aggiudicatario, ai sensi dell’art. 15, comma 5 del “*Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Napoli*”, dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione comunale, anche non più in servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per conto della Amministrazione comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata interessata, impegnandosi, altresì, a non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs n. 165 del 2001. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto al comma 16 ter sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi

eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

Articolo 19 – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

1. Le attività devono essere realizzate in ottemperanza a tutte le norme e i regolamenti in materia di sicurezza, come disciplinato dall'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto, cui integralmente si rinvia. Costituisce causa di risoluzione dell'accordo quadro e dei contratti attuativi l'inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro.
2. Sono previsti rischi interferenziali per cui occorra redigere il DUVRI. Tale documento, compilato sulla base dello schema generale messo a gara, verrà predisposto dalla Municipalità 2 ed allegato ai contratti applicativi.
3. Gli oneri della sicurezza ammontano ad € 140.569,32.

Articolo 20 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le parti dichiarano di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy ed, in particolare, di essere adempienti in riferimento agli obblighi imposti ai sensi della normativa vigente e del Regolamento UE n. 2016/679, mettendo in atto misure tecniche ed organizzative adeguate e a verificare ed aggiornare periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25 del GDPR, custodendo i dati personali trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti non autorizzati. Ai sensi della richiamata normativa, il Comune tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività ad esso connesse e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti in materia, in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679.
2. Con la sottoscrizione del presente contratto l'appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l'Informativa sul trattamento dei dati personali redatta dal Comune di Napoli ai sensi degli articoli 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 pubblicata sul sito web al link <https://www.comune.napoli.it/informativa-privacy/>.
3. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, esclusivamente nell'ambito delle attività regolate nel presente Accordo Quadro.
4. Il Direttore della Municipalità 2, a ciò legittimato in virtù di delega conferita dal Sindaco in

data 28/10/2025, che si allega, ha nominato la società affidataria quale responsabile esterno del trattamento dei dati personali con Disposizione Dirigenziale n. 115 del 07/11/2025 contenente apposito accordo sottoscritto digitalmente tra le parti, che dettaglia i relativi compiti e funzioni, come definiti dall'art. 28, paragrafo 3 del Regolamento UE n. 2016/679 che del pari si allega al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

5. La società dichiara di possedere requisiti di esperienza, capacità e affidabilità sufficienti per mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e per svolgere il ruolo di responsabile esterno del trattamento dei dati personali. La società, in qualità di responsabile del trattamento, si obbliga a trattare i dati personali nel rispetto dei principi GDPR e attenendosi alle istruzioni del titolare del trattamento.

Articolo 21 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Napoli, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del D.Lgs 36/2023 relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Articolo 22 – SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa o eccettuata, sono poste a carico del soggetto affidatario. Ai fini fiscali, il contratto viene registrato in termine fisso e sconta l'imposta di registro nella misura di € 200,00. Il soggetto affidatario ha depositato presso la Tesoreria Comunale, con bonifico bancario del 28/11/2025 la somma complessiva di € 12.839,10 a titolo di diritti di rogito, imposta di registro e imposta di bollo in ragione di € 500,00, somma della quale il Servizio Contratti e Regolarità Amministrativa renderà il conto dopo il perfezionamento degli adempimenti successivi connessi al presente contratto.

Io Segretario Generale rogante ho ricevuto il presente atto che consta di complessive venti pagine oltre allegati che, previa lettura alle costituite parti, eccetto che per gli allegati per espressa dispensa avutane dalle parti, viene da queste dichiarato conforme alle espresse volontà delle stesse, nonché, accettato e sottoscritto, previo accertamento delle identità personali, mediante l'utilizzo ed il controllo di strumenti informatici, ivi compresa l'apposizione di firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. attestando che i certificati di firma dei signori:

- Barbara Trupiano, nata a Napoli, il 04/04/1967, Responsabile dell'Area Educazione, quale rappresentante del Comune (identificata dal numero di serie: 29 9B 17 9B 79 5B 05 22 AA F6 92 F8 A3 25 A7 79);
- Gabriele Lino Scotti, nato a Potenza (PZ), il 29/03/1969, in qualità di rappresentante dell'altra parte contraente (identificato dal numero di serie: 6c a2 13 e8 4d 14 5b b3);

sono validi e conformi, giusta quanto risulta dalle verifiche degli Enti certificatori delle firme digitali medesime.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

IL RAPPRESENTANTE DEL COMUNE *Barbara Trupiano*

IL RAPPRESENTANTE DI VIVENDA S.P.A. *Gabriele Lino Scotti*

IL SEGRETARIO GENERALE *Monica Cinque*